richiesto per l'anno 1967; che tuttavia al Regno dei Paesi Bassi è già stato concesso per il 1967 un contingente tariffario di 110 tonnellare in esenzione da dazio; che conviene quindi portare il volume del contingente tariffario a 300 tonnellate, il che implica un aumento di 190 tonnellate;

considerando che per la fissazione del dazio del contingente converrebbe tener conto della situazione particolare del prodotto in oggetto e del grado di attuazione dell'unione doganale e che, di conseguenza, sarebbe giustificato fissare, per la parte del volume del contingente che eccede la quantità consolidata al GATT, un dazio contingentale almeno uguale al dazio fissato per la parte corrispondente del contingente tariffario relativo all'anno 1966; che conviene nondimeno tener conto sia del fatto che negli ultimi negoziati nell'ambito del GATT la Comunità si è impegnata ad aprire, per il prodotto in oggetto, un contingente tariffario comunitario in esenzione da dazio di 40.000 tonnellate, sia del brevissimo periodo di tempo che deve ancora trascorrere prima di tale data; che in queste condizioni risulta opportuno attenersi entro i limiti del volume contingentario di 40.000 tonnellate, all'esenzione da dazio fissata con la decisione che concedeva il contingente tariffario per il 1967; che d'altronde tale soluzione non sembra dover mettere in causa la produzione comunitaria e che essa evita di fissare un dazio contingentale che poco tempo dopo dovrebbe essere riportato a zero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contingente tariffario in esenzione da dazio accordato al Regno dei Paesi Bassi, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967, per le importazioni dai paesi terzi di ferro-silico-manganese, della voce 73.02 D della tariffa doganale comune, è portato da 110 tonnellate a 300 tonnellate.

Articolo 2

Le altre disposizioni della decisione del 1° dicembre 1966 restano immutate.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1967

che aumenta il volume del contingente tariffario concesso al Regno dei Paesi Bassi per il ferro-silicio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(68/20/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 1, comma b),

vista la lettera del 27 giugno 1966 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario, esente da dazio, di 5.500 tonnellate per il ferro-silicio di cui alla voce 73.02 C della tariffa doganale comune,

vista la decisione della Commissione, del 1° dicembre 1966 (1) che concede al Regno dei Paesi Bassi per il 1967 un contingente tariffario, esente da dazio, di 3270 tonnellate per il ferro-silicio,

considerando che detto volume di 3.270 tonnellate, che rappresenta la quota del Regno dei Paesi Bassi nel contingente tariffario di 12.600 tonnellate, consolidato in esenzione da dazio nell'ambito del GATT, è stato fissato senza pregiudizio di un'altra soluzione globale da adottarsi eventualmente al termine di una procedura di consultazione, allo scopo di tener conto di eventuali difficoltà successive di approvvigionamento nella Comunità;

considerando che lo Stato membro richiedente ha fornito i seguenti dati statistici:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967 (6 mesi)
Consumo	3.796	5.014	4.761	4.564	5.822	6.887	6.517	
Produzione nazionale	—	—	—	—	—	—	—	—
Importazioni:								
— dai paesi terzi	3.129	4.152	4.144	3.931	4.782	4.738	4.961	2.288
— dalla CEE	729	1.181	725	698	1.278	2.295	2.050	1.016
Esportazioni complessive	62	319	108	65	238	146	494	96

considerando che da un'estrapolazione dei dati relativi ai primi sei mesi del 1967 le importazioni complessive dello Stato membro richiedente per il prodotto in causa risultano di 6.416 tonnellate, cioè di un livello in lieve diminuzione rispetto ai livelli raggiunti nel corso degli anni 1965 e 1966; che in queste condizioni e tenuto conto del fatto che le importazione di ferro-silicio nel secondo semestre sono lievemente superiori a quelle del primo semestre, il consumo per l'intero 1967 può essere valutato a 7.000 tonnellate; che, mancando una produzione nazionale, il Regno dei Paesi Bassi dovrà quindi ricorrere ad importazioni di qualsiasi provenienza; che a partire dal 1965 si può constatare una certa stabilizzazione nei dati delle importazioni dagli altri Stati membri del prodotto in oggetto; che da un'estrapolazione dei dati relativi ai primi sei mesi del 1967, dette importazioni risulterebbero di 2.032 tonnellate, cioè di un livello sostanzialmente eguale a quello raggiunto nel 1966; che, sebbene gli Stati membri produttori abbiano dichiarato disponibilità considerevoli per l'esportazione, va notato in particolare, per la ferro-lega in causa, un mancato adattamento tra il settore comunitario della produzione e gli utilizzatori; che in queste condizioni e tenuto conto in particolare dei dati relativi alle importazioni comunitarie nei Paesi Bassi, queste ultime possono essere stimate per l'intero 1967 a 2.500 tonnellate; che, in base al fabbisogno che resta da coprire con importazioni dai paesi terzi, il volume contingentale adeguato per il 1967 risulta di 7.000 tonnellate meno 2.500 tonnellate = 4.500 tonnellate; che tuttavia al Regno dei Paesi Bassi è già stato concesso per il 1967 un contingente tariffario di 3.270 tonnellate in esenzione da dazio; che conviene quindi portare il volume del contingente da 3.270 tonnellate a 4.500 tonnellate, il che implica un aumento di 1.230 tonnellate; che quest'aumento appare tanto piú giustificato in quanto, a partire dal 1968, verrà aperto un contingente tariffario comunitario di 20.000 tonnellate, mentre non è prevedibile, entro tale epoca, un regresso della produzione comunitaria, e tenuto conto che l'aumento proposto non fa salire a 20.000 tonnellate il volume complessivo dei contingenti tariffari nazionali per il 1967;

considerando che per la fissazione dei dazi contingentali converrebbe tener conto della situazione particolare del prodotto in oggetto e del grado di attuazione dell'unione doganale e che, di conseguenza, sarebbe giustificato fissare, per la parte del volume del contingente che eccede la quantità consolidata nell'ambito del GATT, un dazio contingentale almeno uguale al dazio fissato per la parte corrispon-

(1) GU n. 4 del 12. 1. 1967, pag. 46/67.

dente del contingente tariffario relativo all'anno 1966; che conviene nondimeno tenere conto sia del fatto che negli ultimi negoziati nell'ambito del GATT la Comunità si è impegnata ad aprire per il prodotto in oggetto un contingente tariffario comunitario, esente da dazio, di 20.000 tonnellate, sia del brevissimo periodo di tempo che deve ancora trascorrere prima di tale data; che in queste condizioni risulta opportuno attenersi, entro i limiti del volume contingentale di 20.000 tonnellate, all'esenzione da dazio fissata con la decisione che concedeva il contingente tariffario per il 1967; che d'altronde tale soluzione non sembra dover mettere in causa la produzione comunitaria e che essa evita di fissare un dazio contingentale che dovrebbe, poco dopo, essere riportato a zero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contingente tariffario in esenzione da dazio accordato al Regno dei Paesi Bassi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967, per le importazioni dai paesi terzi di ferro-silicio, della voce 72.02 C della tariffa doganale cumune, è portato da 3.270 tonnellate a 4.500 tonnellate.

Articolo 2

Le altre disposizioni della decisione del 1° dicembre 1966 restano immutate.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1967

che aumenta il volume del contingente tariffario concesso all'Unione economica belgo-lussemburghese per il ferro-silicio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(68/21/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 1, comma b),

vista la lettera del 13 giugno 1966, con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario esente da dazio, di 20.000 tonnellate, per il ferro-silicio di cui alla voce 73.02 C della tariffa doganale comune,

vista la decisione della Commissione, del 1° dicembre 1966 [1], che concede all'Unione economica belgo-lussemburghese, per il 1967, un contingente tariffario esente da dazio di 9.330 tonnelate per il ferro-silicio;

considerando che detto volume di 9.330 tonnellate, che rappresenta la quota dell'Unione economica belgo-lussemburghese nel contingente tariffario di

---

[1] GU n. 4 del 12. 1. 1967, pag. 49/67.